

DIRITTO COMMERCIALE

È una serie di norme che riguardano gli imprenditori, le loro attività e il contesto in cui operano. Per capire come si articola bisogna sottolineare che è un diritto complesso perché è frutto del contemperamento di diversi interessi, studiano regole di diverse posizioni, di diversi soggetti diversi tra di loro. Va a contemperare posizioni e interessi "a geometria variabile" perché essi stessi cambiano nel corso del tempo, si combinano in modo diverso anche a seconda del luogo in cui ci troviamo. È un compromesso tra tante situazioni.

La regolamentazione avviene su più livelli: abbiamo le leggi promulgate dal legislatore, ma possono esserci anche altri regolamenti dettati da altri soggetti, ad esempio le società quotate devono guardare anche i regolamenti della Consob; importante è anche la vocazione internazionale.

Il punto di riferimento principale è la figura dell'**imprenditore** ma in passato c'erano come focus gli atti dell'imprenditore.

ORIGINI del Diritto Commerciale

L'origine viene associata intorno al Basso Medioevo (XI sec.) perché è il periodo in cui c'è il passaggio dal sistema feudale alle città, i comuni; è un cambiamento radicale, il sistema feudale era chiuso, "ogni feudo deve bastare a se stesso", si producevano solo le cose essenziali al sostentamento delle persone interne, ma erano carenti di alcuni elementi, ad esempio all'interno non c'era il sale. Gli scambi erano vissuti come qualcosa di eccezionale ed erano basati su baratto. All'epoca dei comuni lo scambio commerciale è largamente utilizzato ed emergono i **mercanti** che si cominciano a diversificare dagli altri perché realizzano gli scambi come strumento per guadagnarci, questo cambio radicale rendeva necessario anche un cambio di regolamentazione.

Fino al momento dei comuni, le regole erano un mix di diritto romano e canonico che prevedevano la preservazione della proprietà, bisognava tutelare la proprietà privata e conservare la ricchezza; nel momento della rottura, questo diritto non era più idoneo, gli scambi erano in funzione di guadagno.

La corporazione dei mercanti inizia a dare delle regole per disciplinare la loro attività, "ius mercatoria" creata dalla classe mercantile e amministrata dai mercanti, erano loro che dettavano le regole e le facevano rispettare. La fase che fa da padrona è lo **scambio**, molto spesso la produzione di beni e servizi era fatta in funzione dello scambio.

L'ulteriore passaggio in cui notiamo un profondo cambiamento è costituito dalle **grandi monarchie** (XVI sec.) dove l'evoluzione economica si intreccia con aspetti socio-politici. In questa fase c'è la monarchia che non vede di buon occhio questa autonomia ed importanza della classe mercantile, tende ad accentrare le funzioni amministrative al monarca; assistiamo ad una diminuzione di importanza per quanto riguardano le norme, sostituita dalla monarchia, si tende ad accentrare le funzioni. Siamo nell'epoca delle grandi scoperte geografiche, quindi gli interessi di monarchia e mercanti non erano lontani, l'obiettivo era conquistare nuovi territori, la monarchia lo voleva fare per l'egemonia, per i mercanti si trattava di nuovi mercati sia di approvvigionamento ma anche mercati di sbocco. In quest'epoca possiamo individuare i primi embrioni delle **Società di Capitali**, in particolare la Compagnia delle Indie, per la prima volta si è cercato, attraverso queste strutture, di raccogliere il capitale e i mezzi necessari a finanziare le spedizioni ma con il rischio di ogni partecipante; erano tanto costose che nemmeno la monarchia da sola era in grado di sostenerle ma così rischiose che era necessario garantire a chi rischiava, solo quello che avevano messo. Si verifica una responsabilità limitata dei partecipanti, diventavano soci ma ai quali se le cose andavano bene venivano remunerati, ma se andavano male non gli si chiedeva di più.

Inizialmente è una mera concessione del re, progressivamente si è attribuita questa caratteristica in modo automatico.

Si passa attraverso la **Rivoluzione Francese** che è il punto di riferimento per un cambiamento nella normazione, vengono utilizzate sempre di più le **codificazioni napoleoniche**, che nell'ambito del regolamento italiano si sono utilizzate e si è dato vita a due sistemi di norme: un **Codice Civile** e un **Codice di Commercio**; il Codice Civile andava a regolamentare i rapporti fra i privati mentre il Codice di Commercio regolamentava gli atti di commercio, quindi a dare norme di comportamento che potevano essere applicate a chiunque mettesse in atto un atto di commercio e si teneva separata la parte di commercialità e il diritto privato. Tutto ciò è stato ribaltato quando si è deciso di fare confluire entrambe nel **Codice Civile** nato nel **1942**, da questo momento si ha una riunione delle regole in un unico apparato. Si è passato ad andare a regolamentare la figura dell'imprenditore, tutto ruota attorno alla sua figura, non più gli atti di commercio.

LA FIGURA DELL'IMPRENDITORE

L'articolo **2082** spiega gli elementi che ci consentono di identificare la figura dell'imprenditore: chi svolge una attività economica organizzata professionalmente volta allo scambio di beni e servizi.

L'imprenditore esercita un'**attività**, sta facendo qualcosa di attivo, non si limita a godere dei frutti di un bene: se uno possiede un immobile e lo affitta si sta solo godendo dei frutti, ma se lo adibisce a hotel, allora sta svolgendo un'attività.

L'attività dev'essere **economica**, in senso specifico, cioè è tendenzialmente volta alla copertura dei costi con i ricavi, si mira al pareggio di bilancio; nel senso comune l'imprenditore viene visto colui che vuole profitto ma per lo meno si mira al pareggio. Tendenzialmente perché l'attività dev'essere impostata perché l'obiettivo sia quello: se un imprenditore realizza una perdita perché il mercato è debole, è pur sempre imprenditore perché ha comunque mirato al pareggio.

L'imprenditore è colui che va a coordinare, **organizzare** diversi elementi, deve avere a che fare con diversi fattori che possono essere di molti tipi ma fondamentalmente, **capitale e lavoro**: il primo sotto forma di beni strumentali, il secondo con le persone.

Inoltre l'attività deve essere esercitata **professionalmente**, inteso come opposto di occasionalità, viene svolta con una certa continuità, non significa che debba essere l'unica attività esercitata, ma nemmeno che debba essere interrotta, tipicamente esistono attività stagionali che non possono essere condotte per tutto l'anno solare, ma a livello stagionale c'è una continuità in quell'arco temporale in cui viene svolta.

Un **affare isolato**, come la costruzione di un ospedale, è così complesso e articolato che richiede un'organizzazione delle attività e la durata è talmente dilatata che può essere considerata un'attività d'impresa svolta in modo professionale, se invece vendo un bene per una sola volta, non costituisce attività d'impresa.

L'**impresa per proprio conto** è quell'attività che ha tutte le altre caratteristiche ma non produce beni e servizi destinati al mercato, secondo alcuni questa non può essere considerata attività d'impresa perché manca lo scambio di beni e servizi che dovrebbe essere intrinseca all'impresa; esiste un'altra visione che la considera come attività d'impresa ma che dev'essere verificata nel caso concreto: se si decide di costruire un palazzo e si dichiara di volerlo utilizzare in prima persona, secondo la prima visione non è imprenditore, se alla fine lo si mette in vendita, prima non ha tutelato nessuno, quindi anche l'impresa per proprio conto dev'essere considerata attività d'impresa perché si sta producendo un bene in ogni caso e quindi si è imprenditore. Allora dovremmo considerare imprenditore anche chi coltiva il proprio orto e consuma per sé i prodotti che ne trae però non è la stessa cosa, bisogna considerare il caso concreto.

Non tutti gli imprenditori sono uguali, bisogna distinguerli ma ci sono diversi criteri: possiamo distinguerli in base alla natura dell'attività che esercitano, individuando imprenditori agricoli e imprenditori commerciali, eventualmente un'altra; oppure in base alla loro dimensione, il piccolo imprenditore e dall'altra tutti gli altri; oppure basandosi sulla natura del soggetto che svolge l'attività con sotto distinzioni, un imprenditore individuale o uno collettivo, l'impresa privata o quella pubblica.

Distinzione sull'oggetto dell'attività. Le categorie sono agricolo, commerciale e secondo alcuni, civile (impostazione superata).

Imprenditore agricolo. Articolo **2135**: soggetto che svolge attività agricole essenziali. Prima del Codice Civile unico non era considerato imprenditore, con il Codice Civile entra nel gruppo imprenditori ma rimane differenziato dagli altri in ragione dell'attività che esercita. Ci sono 3 attività agricole essenziali:

- . **coltivazione del fondo.**
- . **silvicoltura.**
- . **allevamento di animali.**

Prima si parlava di coltivazione della terra e di allevamento di bestiame, la coltivazione della terra faceva emergere la figura dell'imprenditore come legata alla terra che nel '42 andava bene ma l'attività agricola ha subito una forte innovazione tecnologica, nel '42 si allevavano bovini, ovini, suini, caprini ma un allevamento di bachi da seta non è allevamento di bestiame. Queste tre attività sono quelle che hanno un collegamento ad un ciclo biologico che può essere vegetale o animale. La silvicoltura è la cura del bosco, non solo il legname ma anche la pulizia del territorio circostante.

Accanto a queste attività essenziali, si possono aggiungere delle **attività agricole per connessione**, questo non vuole dire che esercita queste o le altre, deve svolgere una di quelle essenziali e può agganciare una di queste e, a certe condizioni viene rigurgitata nelle attività agricole: il viticoltore può anche produrre vino e venderlo, a se stante è un'attività commerciale ma può restare nella sfera agricola pur svolgendo in un determinato modo un'attività commerciale.

La connessione dev'essere sia **soggettiva**, sia **oggettiva**: la connessione soggettiva prevede che, il soggetto che produce vino e poi lo vende, dev'essere lo stesso che coltiva le viti; la connessione oggettiva richiede che, per produrre vino il viticoltore deve utilizzare maggiormente il suo frutto, la sua uva. Se comprasse il latte dal vicino e iniziasse a produrre formaggio, sarebbe considerato imprenditore commerciale.

Le regole dell'imprenditore agricolo sono più leggere rispetto all'imprenditore commerciale, è un retaggio che si è sempre avuto nei suoi confronti, lui deve anche affrontare il rischio meteorologico, non è completamente controllabile e la disciplina delle regole è sempre stata meno ferrea.

Imprenditore commerciale. L'articolo **2195** definisce l'**imprenditore commerciale**, colui che esercita:

- . **un'attività industriale** diretta alla produzione di beni o di servizi. Industriale è inteso come *non agricolo*.

. **un'attività intermediaia nella circolazione dei beni**, tutti coloro che acquistano e poi rivendono i beni senza modificarli.

. **un'attività bancaria o assicurativa**, chi esercita attività di finanziamento può essere considerato imprenditore commerciale? Di solito chi fa un'attività bancaria prima esercita il risparmio, però chi esercita attività di finanziamento rientra nella categoria degli intermediari.

. **un'attività di trasporto** via terra, aria o acqua.

. tutte le **attività ausiliarie delle precedenti**, tutte quelle attività esercitate in ausilio con una delle precedenti rientra nella definizione di attività commerciale.

Inizialmente, fino a fine '900 c'era una corrente che sosteneva l'esistenza dell'impresa civile, perché nel Codice di Commercio esisteva, ma quando è stato assimilato nel Codice Civile, è scomparso ed è stato assorbito dall'imprenditore commerciale, quindi l'impresa civile non esiste più, gli imprenditori sono o agricoli o commerciali.

La distinzione degli imprenditori ha l'applicazione di una disciplina diversa in base all'appartenenza, a tutti gli imprenditori si applicano regole che chiamiamo **Statuto Generale dell'Imprenditore** ma accanto ce ne saranno altre, lo **Statuto dell'Imprenditore Commerciale** che vengono applicate solamente a lui. Questa distinzione nel corso degli anni si sta assorbendo perché spesso sono state estese all'imprenditore agricolo delle regole inizialmente previste solo per quello commerciale.

Le dimensioni. Il secondo elemento che ci aiuta a dividerle sono le **dimensioni**: il **piccolo imprenditore** è disciplinato nell'articolo **2083**: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che svolgono una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Sembra che esistano 4 figure di imprenditore, in realtà la caratteristica che fa di un piccolo imprenditore, un imprenditore è il quarto, la **prevalenza del lavoro proprio** e quello della famiglia su tutti gli altri fattori della produzione. È l'unico requisito che deve avere colui che classifichiamo come piccolo imprenditore. Gli altri tre sono situazioni di imprenditore che facilmente integreranno quel requisito, ma non sono automaticamente piccoli imprenditori, lo saranno nella misura in cui ci sarà la prevalenza del lavoro proprio, un artigiano-orafo che lavorando pietre preziose e materiali che hanno costo elevato, l'elemento capitale non è meno rilevante al proprio lavoro ma se egli lavorasse soltanto materiale fornito dal committente allora a quel punto si potrebbe considerare piccolo imprenditore.

Il piccolo imprenditore sarà esonerato da molte delle norme dello Statuto dell'Imprenditore Commerciale, godrà di agevolazioni.

L'artigiano. Il Codice Civile non descrive da nessuna parte la figura di artigiano, essa è contenuta nella **Legge Quadro sull'Artigianato**, le caratteristiche dell'artigiano sono a livello regionale, queste singole regioni devono legiferare con gli stessi metodi dettati dalla Legge Quadro che è del **1985** e individua l'artigiano come colui che svolge in prima persona l'attività di produzione e impone, oltre alla partecipazione personale, la creazione di beni o servizi non in serie, che abbiano un lato artistico, ci dev'essere un intervento manuale che renda il prodotto quasi unico, non deve superare un certo numero di lavoratori o dipendenti che possono differire a seconda della tipologia di beni prodotti, possono essere artigiane anche le società ma la maggioranza dei soci deve produrre in prima persona.

Una delle precedenti Leggi Quadro diceva che la definizione data in quel contesto, era valida in tutti i sensi di legge, chi rientrava in quella definizione era un artigiano; l'attuale legge non cita questa locuzione. Di fatto l'artigiano non ha una vera e propria collocazione nel Codice Civile.

Le società commerciali. Fino al 2007, c'era una diffusissima convinzione che le società non potessero mai essere considerate piccoli imprenditori perché implicano che l'apporto di soci non poteva essere considerato prevalente e ciò era definito nella Legge Fallimentare, l'articolo è stato modificato per cui ormai, anche le società potrebbero integrare il requisito del lavoro prevalente da parte dei soci ed essere considerate piccoli imprenditori. Se la struttura che hanno creato le Imprese di Persone non è complicata, possono essere considerate piccoli imprenditori.

La legge fallimentare. Fino al 2007 esisteva il **Regio Decreto del 1942**, più volte innovato e modificato ma la struttura era quello. **L'articolo 1** diceva che sono esonerati dal fallimento i piccoli imprenditori i quali sono coloro che:

. sono riconosciuti in sede di accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile.

. hanno investito nell'attività un capitale inferiore a 900 mila lire.

. non sono mai piccoli imprenditori le società commerciali.

Nel 2007 è arrivata la riforma della legge fallimentare che ha completamente riscritto l'articolo 1, l'imposta sulla ricchezza mobile era stata abolita, il secondo comma era stato implicitamente abrogato, non solo per il passaggio dal lira ad euro ma anche per il mancato adeguamento al valore, l'ultimo comma era l'unico ad essere rimasto in piedi.

L'articolo 1 viene cambiato in due passi: la prima modifica si era occupata di ammodernare i requisiti quantitativi richiesti, limite dell'attivo patrimoniale che non superasse i 300.000 euro, i debiti che non superassero i 500.000 euro e i ricavi lordi non superiori a 200.000 euro, chi stava al di sotto poteva essere considerato piccolo imprenditore ed esonerato dal fallimento.

La seconda modifica ha tagliato tre parole: sono esonerati dal fallimento coloro che stanno al di sotto di questi tre limiti, ha esonerato i piccoli imprenditori.

L'articolo **2221** del Codice dice che sono esonerati dal fallimento i piccoli imprenditori, salva una legge speciale, la Legge Fallimentare dice un'altra cosa, ma è considerata legge speciale. Se sono qualificabile come piccolo imprenditore ma se supero il tetto massimo della legge fallimentare, allora sono assoggettato a fallimento.

Impresa familiare. È disciplinata nell'articolo **230 bis**. È l'impresa in cui collaborano con l'imprenditore il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, lavorano oltre all'imprenditore i familiari; era nata perché prima degli anni '70 era solito che l'imprenditore usasse il lavoro dei propri familiari vedendolo come qualcosa di moralmente dovuto senza che però essi potessero accampare diversi diritti, non erano dipendenti, non godevano di tutti i diritti che la posizione di lavoratore subordinato attribuisce, non erano nemmeno soci e non avevano i loro diritti, non potevano reclamare nulla.

Il legislatore avrebbe potuto imporre che i familiari venissero assunti ma i costi sarebbero aumentati; si è deciso di individuare una diversa tipologia, è nata l'impresa familiare di modo che i partecipanti possano essere dotati di diversi diritti sia di carattere patrimoniale, sia di carattere amministrativo, in particolare, per i primi sono il diritto al **mantenimento** e il diritto alla **partecipazione agli utili**, non essendo soci bisogna capire in che misura, bisogna far riferimento alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, hanno poi diritti sui **beni acquistati con gli utili**. Per il secondo hanno diritto di partecipare ad alcune decisioni, di **gestione straordinaria** e il diritto ad avere una **relazione in caso di cessione dell'azienda**, a parità di condizioni deve preferire i partecipanti all'impresa familiare. In caso di cessazione dell'attività, avranno diritto ad una liquidazione calcolata in base all'apporto fornito.

La fonte di questi diritti è una situazione di fatto, una particolarità sta nel fatto che l'impresa familiare rimane strettamente individuale, la conseguenza è la responsabilità, il rischio d'impresa è in mano al titolare, se si arriva al fallimento, il responsabile è solo il titolare.

Natura del soggetto che esercita l'attività. Qui possiamo individuare un'impresa **individuale**, quando la qualifica di imprenditore è attribuita soltanto ad un soggetto come l'impresa familiare, o **collettiva**, quando la qualifica di imprenditore la attribuiamo a diversi soggetti, quindi alle imprese di persone con i soci. Si distingue tra imprenditore **pubblico** o **privato**, il fatto che possa anche essere pubblico lo deduciamo dall'articolo che esonera dal fallimento imprenditori piccoli ed enti pubblici che possono assumere il ruolo di imprenditore pubblico. Ci possono essere diversi gradi di ingerenza del soggetto pubblico, un soggetto pubblico che ha un obiettivo istituzionale e per raggiungerlo svolge attività di impresa. Ci possono essere anche le società a partecipazione pubblica, ci possono essere soggetti privati nell'ambito dei quali alcuni partecipanti potrebbero essere pubblici, come le Ferrovie dello Stato.

Elementi mancanti nella legge. La **liceità** dell'attività, le **professioni intellettuali**, il momento di **inizio e di fine dell'attività** d'impresa, l'**imputazione** dell'attività (imprenditore occulto), la **capacità** di essere soggetto a diritti e obblighi. Sono elementi non menzionati nel 2082 ma aiutano a capire meglio la figura dell'imprenditore.

Liceità. Se svolgo un'attività illecita sono imprenditore? Alcuni dicono di no, la liceità non è richiesta nella legge 2082 ma è sottinteso come si calcola in base alle attività lecite, però tutte le attività che violano una norma sono illecite, la qualifica di imprenditore mi dà la possibilità di tutelarmi contro altri che fanno concorrenza sleale. Chi svolge attività illecita acquisisce la qualifica di imprenditore ma non può godere dei diritti e dei benefici che questa posizione consente perché con l'attività illecita non si ottiene niente.

Professioni intellettuali. Medico, avvocato, professore, commercialista, consulente del lavoro sono soggetti che svolgono una professione intellettuale, ma non fanno parte della categoria degli imprenditori perché i servizi intellettuali non li possiamo classificare come servizi in senso tecnico, secondo alcuni il motivo dovrebbe risiedere nel 2082, mancherebbero dei requisiti. Svolgono un'attività, ad esempio il medico, è economica, organizzata, in modo professionale, produce dei servizi, i requisiti ci sono tutti ma non è imprenditore perché il legislatore ha voluto così.

Questa impostazione tende ad essere un po' più abbandonata, è il retaggio di una presa di posizione storica, quando nel '42 è stato scritto il nuovo Codice Civile, le professioni intellettuali erano **protette**, ossia quelle professioni che richiedono l'iscrizione alla Albo o al Collegio, ad un Ordine, questi ordini vigilano sullo svolgimento della professione perché pongono dei requisiti all'ingresso, Titolo di Studio e Prova di Stato, durante lo svolgimento dell'attività si svolgono dei controlli sul comportamento del soggetto, impongono dei corsi di aggiornamento. Il professionista intellettuale è già sottoposto a regole per cui chi entra in contatto

con lui è già tutelato; se il mondo era questo, allora era anche una scelta giustificabile quella di escluderli dal novero degli imprenditori tanto non servivano tutte quelle regole di chi entra in contatto con l'imprenditore. Progressivamente di professioni intellettuali se ne sono conosciute altre ma non protette, come i fotografi, possono svolgere la loro attività in modo libero, senza costrizioni, per questi comincia ad essere stridente questa volontà di mantenerli separati dagli imprenditori, in alcuni ambiti si è registrata una progressiva apertura per equiparare i professionisti intellettuali e gli imprenditori, come ad esempio la **concorrenza**.

I professionisti intellettuali non potevano pubblicizzare la loro attività, oggi le regole della concorrenza anche i professionisti intellettuali utilizzano gran parte delle regole pensate per gli imprenditori.

I farmacisti hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo però è da considerare imprenditore; la tipologia di beni venduti gli impone di avere una conoscenza di quelle che sono le conseguenze dei prodotti ma di fatto non fa nient'altro che l'intermediario di certi beni prodotti dalle case farmaceutiche.

Momento di inizio e fine dell'attività d'impresa. Solo a partire dal momento in cui sono qualificabile come imprenditore dovrò rispettare quelle regole fino a che non finisco. A volta lo svolgimento dell'attività ha bisogno di una fase preparatoria, ad esempio chi vuole produrre scarpe deve comprare macchinari, assumere eventuali dipendenti, individuare un sistema di logistica per trasportare i prodotti, prima di produrre deve aver già fatto delle cose. L'effettività dell'esercizio è il requisito fondamentale per capire quando inizia ad essere imprenditore, se ha affittato il capannone, comprato macchinari, assunto la manodopera si è più certi che il fine sarà l'attività d'impresa, bisogna certificare che è certo che sta realizzando quella che effettivamente sarà attività d'impresa, ma ha organizzato fattori che daranno vita ad un'azienda.

Il criterio teorico è l'**effettività dell'esercizio** ma non risolve i problemi pratici, **dipende dal caso concreto**. Siccome dovremmo essere più precisi, viene operata una semplificazione, una presunzione convertibile, tutte le imprese si andranno ad iscrivere nel **registro delle imprese**, iscriversi in realtà né più né meno che dichiarare al mondo di voler svolgere un'attività, è solo una dichiarazione programmatica, è uno strumento di attività legale, questa iscrizione non è così determinante, è semplicemente una dichiarazione da parte dell'imprenditore. Non ha il valore supremo di identificare l'imprenditore però ha un riferimento temporale preciso e chi si iscrive è ovvio che andrà a svolgere un'attività d'impresa, l'iscrizione è un punto di riferimento, il più possibile preciso ma non assoluto.

Si può dimostrare che in realtà si svolgeva già prima l'attività d'impresa oppure si può dire che tutto l'apparato organizzativo inizia dopo, quindi l'iscrizione è precisa ma non dato assoluto.

Una parte della dottrina va a distinguere le persone fisiche dalle società, per le società fa una presunzione: le società quando nascono, nascono già per svolgere attività d'impresa quindi la figura dell'imprenditore nasce quando si crea la società.

Allo stesso modo si fa con la fine dell'attività, è ancora più importante che venga individuato legato alle disposizioni della Legge Fallimentare: ha previsto che il fallimento dell'imprenditore può essere dichiarato entro un anno dalla cessazione dell'attività. Diventa ancora più importante capire quando l'attività è cessata. Il registro delle imprese ci aiuta, si tratta di una presunzione non assoluta ma semplifica la vita perché abbiamo una data fissa di quando l'imprenditore ha cessato l'attività quindi ho un dato preciso ma è sempre dimostrabile che l'attività sia cessata in un momento diverso, si può dimostrare che c'è stata una disgregazione tale da non consentire più lo svolgimento dell'attività, c'è l'**effettività della cessazione** dell'attività. Inizio e fine dell'attività sono dimostrati dall'effettività.

Imputazione dell'attività d'impresa. Il 2082 lascia spazio ad un esercizio dell'attività anche in forma indiretta, non viene richiesto l'esercizio diretto. Quando un soggetto incarica un altro di compiere un atto, in questo caso giuridico, e può essere di due tipi:

. **mandato con rappresentanza**, quando un soggetto A incarica un altro B di compiere un'operazione in nome e per conto di A; la decisione e la volontà di compiere l'operazione è di A e B agirà in nome di A, utilizzerà il nome di A. A sarà il mandante e B il mandatario.

. **mandato senza rappresentanza**, A incarica B di svolgere un'operazione ma B utilizzerà il proprio nome quindi agirà per conto di A, il volere è di A ma l'operazione verrà condotta, svolta e conclusa da B che spenderà il proprio nome. Il principio della spendita del nome è importante, gli effetti giuridici di un atto ricadono sul soggetto il cui nome è speso. Per questo motivo quando c'è un mandato senza rappresentanza, gli effetti dell'operazione non ricadono direttamente su A ma su B, poi A e B avranno un accordo tale per cui il risultato di quell'operazione sarà mandato ad A. A incarica B di comprare un bene, A gli fornisce le risorse ma quando l'avrà comprato sarà di proprietà di B, l'accordo tra i due comprende il fatto che una volta comprato il bene, B lo cederà ad A, chi ha venduto il bene questo non lo sa.

A potrebbe decidere di svolgere attività d'impresa ma incarica B di farlo al suo posto attraverso un rapporto che configura un mandato di rappresentanza, quindi spendendo in nome di A, l'imprenditore è A, è lui che compie le operazioni anche se fa tutto B.

Un problema più delicato è quando A decide di svolgere attività d'impresa ma non può o vuole proteggere un patrimonio personale che potrebbe essere intaccato dalle conseguenze dell'attività d'impresa, allora

decide di prendere un B, si appropria dell'attività d'impresa ma usando il nome di B il quale sarà ritenuto imprenditore. Questa situazione è quando abbiamo un **imprenditore occulto** accanto a cui c'è un **prestanome**; il rischio d'impresa dovrebbe ricadere su A ma a livello giuridico si deve usare il nome che si usa, ossia quello di B. Si dice che in questo caso il rischio d'impresa viene ribaltato sui creditori, che magari sanno che alle spalle di B c'è A, ma siccome non c'è un rapporto formale tra A e B, non c'è un contratto che obbliga A a fornire mezzi finanziari a B e potrebbe rimanere senza risorse, dovrebbe far fronte a tutte le obbligazioni grazie ai risultati dell'attività d'impresa ma se non funziona e non si riescono ad eguagliare costi e ricavi, i creditori potrebbero cercare di avvalersi del patrimonio di A ma quest'ultimo non compare da nessuna parte e la colpa ricade su B.

È una situazione che potrebbe portare a problemi se le cose iniziano ad andar male; ci sono Stati e molti tentativi per far rispondere l'imprenditore occulto che decide:

. una prima teoria è la **teoria dell'imprenditore occulto** elaborata da **Bigiavi**, ha come punto di partenza un articolo della Legge Fallimentare, il **147**: quando fallisce una società, falliscono in estensione anche i suoi soci illimitatamente responsabili; questo accade anche qualora i soci venissero scoperti dopo la dichiarazione di fallimento, quando fallisce una società, fallisce anche il socio occulto di una società palese, è il caso di un socio che sembrerebbe essere a società limitata. I primi due falliscono immediatamente ma se uno degli altri è illimitatamente responsabile allora si estende anche a lui il fallimento.

Bigiavi dice che se fallisce il socio occulto di società palese allora fallisce anche il socio occulto di società occulta e in più se uno ha una società occulta e un socio occulto, la situazione è la stessa di imprenditore occulto e prestanome, cambia solo il numero di soggetti. Questa teoria ha avuto parecchi sviluppi negli anni '60-'70 quando è stata elaborata e ha acquistato una certa valenza con la riforma della Legge Fallimentare che ha modificato il 147: se fallisce un'impresa individuale, posso dichiarare il fallimento della società occulta che sta alle sue spalle, vuol dire che se io riesco a dimostrare che alle spalle di questo imprenditore palese c'è qualcun altro che coordina, gestisce, organizza la sua attività, allora fra questi due soggetti c'è un accordo grazie a cui si va a gestire in modo professionale una attività, c'è una società a cui è imputabile l'attività d'impresa, è riferibile ad una società occulta fra il sedicente imprenditore (prestanome) e qualcun altro che si nasconde dietro di lui. Questa teoria ha l'obiettivo di cercare di rendere responsabile l'imprenditore occulto, mira ad una correttezza.

A livello giuridico, se l'altro usa il suo nome, gli effetti giuridici toccano solo l'altro. Il prestanome di solito ha un patrimonio piccolo e non appena viene attaccato dai creditori, lui non ha niente.

. una seconda teoria è quella di **rinunciare al principio della spendita del nome**, far rispondere l'imprenditore occulto anche se il suo nome non c'è da nessuna parte ma bisogna dimostrare la presenza dell'imprenditore occulto e se si incrina questo principio si incrina uno dei pilastri del diritto, sarebbe pericoloso.

. una terza teoria è stata quella di estendere a questo caso una regola dedicata ad una figura di collaboratore dell'imprenditore, l'**institore**, e saranno collegati diritti e poteri, per lui è previsto qualcosa di particolare per il principio della spendita del nome, egli usa il nome dell'imprenditore, può agire in tutto e per tutto a nome dell'imprenditore ma esiste una regola se per caso egli usasse il proprio nome al posto di quello dell'imprenditore; in via eccezionale, egli può agire a 360° al posto dell'imprenditore, ma a risponderne sono entrambi.

Qualcuno ha proposto di avanzare la legge anche ad imprenditore occulto e prestanome; il caso di institore ed imprenditore è ufficiale, qui invece siamo sempre nel dubbio, non abbiamo nessuna possibilità di verificare che tra imprenditore occulto e prestanome ci sia un accordo o una nomina ufficiale.

. una quarta teoria è quella dell'**impresa fiancheggiatrice**, a livello giurisdizionale: ipotizza che colui che individuiamo come imprenditore occulto, sia titolare di un'autonoma attività d'impresa la quale consiste nell'organizzazione dell'attività del prestanome. L'imprenditore occulto sta svolgendo una su attività d'impresa, è un'attività economica, se l'attività del prestanome dovesse diventare insolvente, perché l'imprenditore occulto non l'ha finanziato, è perché anche l'attività d'impresa è insolvente e si fa fallire il prestanome ma anche l'impresa autonoma, quella dell'imprenditore occulto. Era stata elaborata in un caso specifico ed era stata lo strumento più adatto per risolvere un problema, il caso dei **fratelli Caltagirone**, l'insolvenza di una aveva danneggiato tutte le altre, in questo caso i creditori del prestanome erano gli stessi dell'imprenditore occulto. Al fallimento dell'imprenditore occulto partecipano i creditori dell'imprenditore occulto, coloro che sono i creditori del prestanome, non c'entrano. B diventa insolvente perché non riesce a pagare i debitori, si aspetta che A gli fornisca le risorse ma A non lo fa perché anche lui è insolvente; B, insolvente, lo si fa fallire, al fallimento si sta costruendo una procedura attraverso cui sostituiamo il fallito con il curatore del patrimonio di modo che possa prendere ciò che c'è di attivo per soddisfare i creditore, il curatore cerca di avere una massa attiva e la usa per soddisfare la massa passiva, l'insieme di tutti i creditori, trattandoli tutti allo stesso modo, secondo la par condicio creditorum. Quando l'attività del prestanome diventa insolvente, la si fa fallire e partecipano tutti i creditori del prestanome; accanto, si riesce a far fallire anche l'imprenditore occulto ma partecipano i creditori dell'imprenditore occulto, al massimo fra i creditori

dell'imprenditore occulto ci può essere il prestanome in base all'accordo ed eventualmente, il curatore del fallimento del prestanome può usare quanto ottenuto per risarcire i creditori del prestanome.

Tutte le teorie fanno riferimento al fallimento perché è il termine ultimo per far emergere dal patrimonio del soggetto, l'imprenditore occulto.

Se l'attività del prestanome è insolvente, magari l'imprenditore occulto non lo è; non c'è questa immediata corrispondenza tra insolvenza del prestanome e dell'imprenditore, poi al fallimento dell'imprenditore occulto partecipano i suoi creditori.

Capacità. È intesa come capacità giuridica, nel nostro ordinamento si ottiene con il compimento del 18esimo anno e si può perdere totalmente o parzialmente per inabilitazione o interdizione. Consiste nella possibilità di compiere atti giuridici e lo svolgimento dell'attività d'impresa richiede lo svolgimento di atti giuridici. Ci sono casi in cui all'incapace è consentito di svolgere attività d'impresa, ma bisogna distinguere tra attività agricola, per cui non ci sono regole precise e ci si rifà al diritto privato ed in particolare al diritto di famiglia, se un minore compie un atto, la responsabilità è di chi ne possiede la patria potestà o al tutore nel caso di incapace; per l'attività commerciale ci sono regole precise: il minore, l'interdetto, l'inabilitato non può iniziare un'attività d'impresa ma può proseguirla solo a determinate condizioni:

. la **prosecuzione** dev'essere **utile per l'incapace**, deve portargli dei benefici.

. la **possibilità** è **subordinata ad un'autorizzazione da parte del tribunale**.

L'unica eccezione è costituita dal **minore emancipato**, un minore autorizzato a contrarre matrimonio, che è in tutto e per tutto identico al capace, egli può iniziare un'attività d'impresa. Molte volte l'obbiettivo è mantenere il valore dell'impresa.

Statuto Generale dell'Imprenditore. Si individuano gli argomenti principali dello Statuto in 4 categorie:

. **Pubblicità Legale.**

. **Scritture Contabili**

. **Rappresentanti Commerciali**

. **Procedure Concorsuali**

La **Pubblicità Legale** è legata al **Registro delle Imprese** che serve per rendere noto ai terzi una qualunque informazione relativa all'attività dell'impresa, prima bisognava essere imprenditori commerciali per essere iscritti, oggi non è più perfettamente così; il Registro era stato ideato nel '42 con l'emanazione del Codice Civile ma la sua attuazione pratica era legata ad una serie di regolamenti mai emanati; fino al '95 esisteva nella carta ma non nella pratica, per cui la sua funzione, fino a quel momento veniva svolta dalle cancellerie dei tribunali, nel '95 sono stati emanati dei decreti per cui il Registro delle Imprese oggi è quasi tutto automatizzato.

Il Registro delle Imprese è istituito presso la Camera di Commercio di ogni capoluogo di provincia e riguarda tutte le imprese che hanno la sede in quel territorio. Si può richiedere una visura camerale e ogni imprenditore ha il dovere e il diritto di rendere note le informazioni ai terzi, esso consente di beneficiare la Pubblicità Legale. Ciò che viene scritto nel Registro delle Imprese viene scritto con una **efficacia dichiarativa**, può essere **positiva**, quello che è scritto nel Registro è opponibile ai terzi, posso supporre che i terzi conoscano già una certa informazione, o **negativa**, quando non è scritta sul registro, ciò che non scrivo non è opponibile ma salvo la conoscenza di un'informazione.

Viene utilizzato come strumento di informazione ma altre volte acquista efficacia più forte: **efficacia normativa** e **costitutiva**. La normativa vale per la Società di Persone, perché se una di queste viene creata ma non si iscrive nel Registro delle Imprese, la società esiste lo stesso ma sarà chiamata una Società Semplice **irregolare** e visto che non è iscritta, la conseguenza è che oltre a non far valere l'efficacia dichiarativa, non potrà applicare in toto la disciplina della sua attività, ma dovrà applicare la normativa di una Società Semplice anche se è SNC o SAS. L'iscrizione al Registro è il presupposto per applicare una determinata normativa.

In altri casi, l'iscrizione ha efficacia a valenza costitutiva, per le Società di Capitali (SPA, SRL, SAPA), che inizia ad esistere solo nel momento in cui viene iscritta al Registro delle Imprese, in questo caso si parla di efficacia costitutiva **totale**, esistono casi di efficacia costitutiva **parziale**. Se decido di ridurre il capitale, i creditori hanno la possibilità di fare un'opposizione, per cui se decido di fare una riduzione di capitale, la devo scrivere sul registro e da quel momento i creditori hanno 3 mesi per fare opposizione, se non la scrivessi, i 3 mesi non possono decorrere e i creditori posso rivolgersi al giudice che può dare il via libera a ridurre il capitale, può dire alla società di dare garanzie oppure non concedere la riduzione per mancanza di soldi. L'aver iscritto la decisione la rende efficace nei confronti dei creditori sociali.

Il Registro era dedicato soltanto agli imprenditori commerciali; per quelli commerciali subito c'era un esonero, poi un'iscrizione solo per pubblicità-notizia, oggi, possono essere iscritti per pubblicità legale.

Il Registro è stato diviso in **due sezioni** per mantenere la differenza tra commerciali e agricoli:

. una **ordinaria** con tutti gli imprenditori e le società commerciali, i consorzi con attività esterna, gli enti pubblici economici.

. una **speciale** con gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, l'Albo artigiani, le società semplici e le società tra professionisti.

Il secondo ambito è quello delle **Scritture Contabili**, solo gli imprenditori commerciali sono civilisticamente obbligate a tenere le scritture contabili, possono però essere richieste delle scritture anche agli altri imprenditori. Sono una rappresentazione numerica di tutte le operazioni che un'impresa svolge, la traduzione in numeri di qualcosa che l'imprenditore fa, servono sia all'imprenditore per capire l'andamento della sua attività ma anche ai terzi per capire le condizioni di salute dell'impresa.

Le scritture obbligatorie di base sono il **Libro Giornale** e il **Libro degli Inventari**, sono richiesti a tutti:

. il Libro Giornale è una rappresentazione cronologica delle operazioni.

. il Libro degli Inventari contiene quello che chiamiamo **bilancio o rendiconto**, una situazione contabile precisa, tipicamente annuale.

Accanto a queste potrebbero esserne necessarie delle altre a seconda delle dimensioni e dell'attività svolta; se non ho un magazzino, le Scritture di Magazzino non hanno senso; oppure se non svolgo attività di cassa, non ha senso tenere un Libro Cassa.

Queste scritture devono essere tenute in modo ordinato, seguendo dei principi e delle regole e in modo chiaro, preciso, veritiero, che corrispondo alla realtà dei fatti. Se questo non accade, la sanzione relativa ad una non corretta tenuta delle scritture è particolare, perché l'imprenditore non può utilizzarle come mezzo di prova a proprio favore, il terzo le può usare per accusare l'imprenditore.

Il terzo ambito è la **Rappresentanza Commerciale** che riguarda i collaboratori dell'imprenditore, può avvalere della collaborazione di diversi soggetti. Ci si occupa di collaboratori che agiscono con la rappresentanza dell'imprenditore, ce ne sono 3 che sono tipici, nel senso che quando un soggetto viene nominato a quella carica, sappiamo che ha una certa rappresentanza, può fare delle cose e non ne può fare delle altre.

. **Institore**, quando viene nominato, significa che in automatico gli attribuisce determinati poteri; questo perché nelle regole di diritto privato, si dice che se hai un soggetto che ne rappresenta un altro, tu che sei in mezzo devi assicurarti che l'incarico ci sia, se A incarica B di agire per conto di A, quando B va da C, quest'ultimo deve accertarsi che A ha dato l'incarico a B e che poteri ha, ma gli scambi sarebbero troppo lenti. L'institore viene anche chiamato l'alter ego dell'imprenditore, lo può sostituire quasi in tutto, può essere preposto anche all'intera gestione dell'impresa o ad un suo ramo, ha una **rappresentanza** dell'imprenditore molto ampia perché è sia **processuale**, sia **sostanziale**, può sostituirsi all'imprenditore, può rappresentarlo in giudizio, sia come attore, sia come convenuto (citato da qualcun altro) e lo può sostituire in quasi tutti gli ambiti d'impresa, non può fare due cose per legge: il **vendere in blocco l'azienda** e **alienare o ipotecare beni immobili**; l'imprenditore potrebbe autorizzarlo a farle. Inoltre, l'institore condivide con l'imprenditore alcuni obblighi, in particolare, le iscrizioni nel Registro delle Imprese e la tenuta delle scritture contabili. L'institore non può nemmeno fare tutte le cose che l'imprenditore gli impedisce di fare, le limitazioni devono essere scritte nel Registro delle Imprese.

Se l'institore compie un'operazione nei limiti di quello che gli è concesso fare, ne risponde l'imprenditore; nel caso in cui agisca eccedendo i limiti imposti, bisogna capire se sono limiti dettati dalla legge, il terzo doveva saperlo e non ha ragione di essere tutelato, a risponderne è l'institore; se i limiti sono ulteriori bisogna vedere se erano o non erano scritti nel Registro delle Imprese, ne risponde l'institore se erano scritti nel Registro, se non erano scritti, ne risponde l'imprenditore. Un problema si può verificare se l'institore si dimentica di agire in nome dell'imprenditore, a risponderne è l'institore perché ha speso il proprio nome, però, se l'azione è fatta nello svolgimento dell'attività d'impresa è logico supporre che l'azione sia stata fatta per conto dell'imprenditore, ne risponde anche lui.

. **Procuratore**, è un soggetto che ha rappresentanza dell'imprenditore più limitata, non tanto perché può fare meno cose ma perché il suo ambito di azione è più limitato, mentre l'institore può essere preposto all'impresa o ad un ramo, il procuratore è preposto ad un'area dell'impresa, ha potestà decisionale come l'institore, ma solo limitatamente all'ambito in cui è preposto. Ha grande rappresentanza ma solo in quel frangente. Non ha rappresentanza processuale, non condivide quegli obblighi di iscrizione nel Registro delle Imprese e di tenere le Scritture Contabili.

. **Commesso**, si tratta di un collaboratore che ha mansioni meramente esecutive, deve eseguire ciò che gli viene indicato dall'imprenditore o da institore o procuratore. Non può concedere sconti al di fuori di quelli che vengono indicati e previsti dall'imprenditore, può ricevere rimostranze e lamentele ma non può decidere di derogare alle condizioni di contratto. Non ha l'obbligo di essere iscritto nel registro delle imprese e la sua qualifica viene portata a conoscenza dei terzi con divise ad esempio.

Sono in una scala gerarchica, nel senso che se guardiamo all'ampiezza del potere di rappresentanza, l'institore ne ha di più.

Il quarto ambito è quello delle **Procedure Concorsuali**, ne esistono tante, non c'è solo il fallimento, ognuna di questa ha caratteristiche che si adattano in modo specifico a determinate situazioni, sono dedicate a risolvere un problema di crisi dell'impresa. Se il soggetto è pubblico si parla di liquidazione amministrativa,

oppure la scelta può essere fatta in base alla gravità della situazione di crisi: può essere temporanea, conclamata, irreversibile, un'insolvenza manifesta. L'obbiettivo è quello di cercare di comporre questa situazione di crisi in modo da trattare in modo uguale tutti i creditori che sono coinvolti, si parla di Par Condicio Creditorum.

Quella più utilizzata è quella del **fallimento**, si tratta dell'imprenditore commerciale non piccolo che interviene quando l'imprenditore è insolvente, ossia non è più in grado ad adempiere agli impegni che si è preso in modo regolare. Con il fallimento, il debitore viene privato della possibilità di gestire il proprio patrimonio, se ne occuperà il Curatore Fallimentare, ma la legge prevede dei privilegi. Sopra l'erario ci sono i lavoratori dipendenti, questa graduazione di privilegi non la decide il curatore, ma sono leggi.

AZIENDA.

Articolo **2555**: È l'insieme dei beni utilizzati dall'imprenditore per svolgere attività d'impresa; possono essere beni materiali o immateriali, mobili o immobili, di proprietà dell'imprenditore o no, utilizzati dall'imprenditore secondo contratti come affitto, usufrutto.

Dal **punto di vista teorico** si trovano indicazioni di due opposte **teorie nell'indicazione dell'azienda**:

. **teoria unitaria**: l'azienda è un bene autonomo, può essere assimilabile ad una universalità di beni; è un bene autonomo, separato, a sé stante.

. **teoria atomistica**: definisce l'azienda come quel complesso di beni, ma in realtà l'azienda si risolve in quei beni che la compongono, non è un bene a sé stante; l'azienda è i beni che la compongono.

Dal **punto di vista pratico** è assolutamente irrilevante se sia da considerare un bene unico o tutti i beni che la compongono: tutte le regole dedicate all'azienda si applicano allo stesso identico modo. Possiamo aderire ad una o all'altra impostazione, se vogliamo, ma dal punto di vista pratico non fa differenza.

Tutte le regole dedicate all'azienda si concentrano in un momento della vita dell'azienda che è ben specifico e limitato: **il momento in cui questa azienda passa da un soggetto all'altro, cioè si trasferisce**.

Una regola che la definisce, tante regole che si occupano di quando l'azienda viene trasferita. Per quanto riguarda la definizione dell'azienda, ossia tutti i beni che vengono utilizzati dall'imprenditore durante l'attività, è assolutamente irrilevante il tipo di bene che abbiamo davanti; è altrettanto irrilevante il titolo giuridico che autorizza l'imprenditore a utilizzare quel bene, l'importante è che abbia diritto ad utilizzarlo, che possa utilizzarlo.

Possono essere beni molto compositi, molto variegati, che hanno una caratteristica in comune: la **destinazione funzionale**, ovvero tutti sono utilizzati per svolgere l'attività di impresa, hanno una destinazione unica che si chiama destinazione funzionale.

Il valore di questa azienda non può essere ritenuto per somma dei valori dei beni che la compongono. Ho un'azienda composta da 100 beni, quanto vale? Non mi basta fare la somma del singolo valore di tutti i 100 beni che la compongono, perché questa azienda varrà sicuramente di più. Questo surplus, questo maggior valore è quello che viene chiamato **avviamento**: può derivare sia da aspetti oggettivi, che da aspetti soggettivi.

Perché i beni considerati come pacchetto unico, come azienda, valgono più dei beni singolarmente presi? Perché sono già organizzati e coordinati tra di loro. Questo maggior valore può derivare o dal fatto che due beni coordinati in quel modo, associati, utilizzati contemporaneamente e con uno in sequenza all'altro, danno dei risultati migliori rispetto all'utilizzo separato. Ad esempio, ho due macchinari: se li utilizzo congiuntamente, i prodotti che ottengo sono qualitativamente migliori, riesco a farne di più nello stesso tempo, rispetto all'utilizzare questi due macchinari singolarmente.

Questo è un fattore veramente oggettivo, che deriva dalla combinazione di due elementi che hanno delle caratteristiche tali per cui una loro combinazione consente un miglior risultato. L'avviamento, ovviamente, dipende anche da fattori di carattere soggettivo: cioè la capacità, l'abilità di questo imprenditore di organizzare nel modo migliore, opportuno, più efficace tutti questi beni.

Il valore dell'azienda è maggiore dei beni che lo compongono, perché questi beni sono già in un pacchetto unico, sono già fra loro coordinati e organizzati, e il fatto che questa organizzazione funzionale abbia un valore maggiore può dipendere sia da aspetti meramente oggettivi, cioè da caratteristiche dei beni stessi, sia dall'abilità, dalla capacità dell'imprenditore che ha avuto di organizzarli nel modo più opportuno e migliore, quello che dà i risultati ottimali.

L'avviamento dipende sia da fattori oggettivi, che da fattori soggettivi. L'insieme di questi interventi fanno sì che questo pacchetto di beni valga più della mera somma dei beni che fanno parte di questo pacchetto.

La maggior parte delle altre regole che definiscono l'azienda sono relative al trasferimento dell'azienda. Perché, se vuoi regolamentare l'azienda, vai a regolamentare il suo trasferimento? Lo scopo di queste regole è cercare di conservare, di preservare, di tutelare questo maggior valore creato; il fatto che questi beni siano già coordinati e organizzati mi dà un maggior valore. Nel momento in cui l'azienda dovesse passare da un soggetto ad un altro, se questo pacchetto dovesse perdere dei pezzi, si dovesse disgregare, dovesse essere frammentato, questo maggior valore creato si va a perdere.

Lo scopo è mantenere, conservare questo surplus, questo maggior valore. Ci sono tutta una serie di regole che tendono a mantenere compatta questa azienda, anche nel momento in cui passa da un soggetto ad un altro.

In quali situazioni le andiamo ad applicare? Se ho un'azienda di 100 beni, se li trasferisco tutti, non avrò dubbi: applicherò le regole relative al trasferimento dell'azienda; se, invece, ne trasferisco meno (99, 80, 50, 40, 20, ...) applicherò lo stesso le regole del trasferimento dell'azienda, o no? Magari tra questi 100 beni ce n'è uno a cui sono particolarmente affezionato, magari tramandato nella mia famiglia e quando decido di cessare la mia attività di impresa e di cederla ad un altro, decido di tenere questo bene, di non passarlo al nuovo imprenditore, quello che acquisisce la mia azienda.

Basta questo per impedire l'applicazione delle regole del trasferimento d'azienda? Il criterio che dobbiamo utilizzare per distinguere una situazione in cui c'è il trasferimento di azienda o anche di un ramo di azienda, dal caso in cui sto semplicemente trasferendo dei beni, e quindi andrò a **seguire le regole che il diritto privato mi impone nella compravendita di beni**; come facciamo a distinguere un caso dall'altro?

Nel primo caso, si può trattare del trasferimento di azienda o del ramo di azienda. Ad esempio, ho un'attività di impresa che svolge una conduzione di due linee di prodotti, decido di concentrarmi solo su una e di cedere la conduzione della seconda linea ad un altro, con tutto quello che questo comporta: se faccio un'operazione di questo genere, **sto trasferendo un ramo dell'azienda**.

Come faccio a capire quando trasferisco un'azienda (o un ramo di azienda) e quando no? Il criterio è andare a vedere cosa ho trasferito: i beni che vengono trasferiti possono essere uno, due, tre, cinque, ... i beni che ho trasferito sono potenzialmente idonei a svolgere l'attività di impresa? Con quello che io ho trasferito, chi lo riceve può svolgere attività di impresa? Se la risposta è sì, ho trasferito un ramo di azienda, o l'azienda. Se io avessi 100 beni e ne trasferissi 90, ma questi 90 fossero tutti slegati, perché erano tutti connessi, collegati ad un unico macchinario che li faceva funzionare, non ho trasferito l'azienda: chi li riceve, riceve una serie di beni che però da soli non sono in grado di svolgere attività di impresa, manca qualcosa. Se, invece, tutto quello che trasferisco è idoneo a svolgere attività di impresa, andrò ad applicare le regole che riguardano il trasferimento dell'azienda, che si applicano anche nel caso del trasferimento di ramo di azienda.

Lo scopo è mantenere il più compatto possibile questo agglomerato di beni, questo insieme di beni già tra loro coordinati e organizzati. Questo è testimoniato anche da altre regole, come l'introduzione dei Patti di Famiglia, o la modifica del perito fallimentare, l'obbiettivo di fondo è mantenere questa struttura, ossia l'aver creato e organizzato questa struttura mi ha creato del valore, che non voglio disperdere.

Il trasferimento di azienda implica delle regole che si concentrano:

- . sugli **effetti del trasferimento in capo a chi trasferisce, alienante**;
- . sugli **effetti sui debiti e sui crediti** relativi a questa azienda;
- . sugli **effetti sui contratti in corso di esecuzione**.

Il trasferimento più tipico è quello in forma definitiva, la **cessione**, ma ci sono casi di trasferimento dell'azienda di carattere temporaneo, a cui si applicano le stesse regole, come l'**affitto** o l'**usufrutto** dell'azienda.

L'**alienante** è quello che trasferisce l'azienda, ma non è solo chi cede l'azienda definitivamente, ma anche colui che la affitta, la dà in usufrutto.

Regole che riguardano l'alienante. Nel momento in cui si vuole trasferire l'azienda, bisogna cercare di capire in che forma stipulare questo contratto, questa cessione. Per le aziende in cui si svolge un'attività agricola non sono previste forme particolari: nel caso di imprese agricole, non è richiesta una forma particolare. In realtà però, implicitamente le regole ci sono, perché prima di tutto dobbiamo capire che beni stiamo trasferendo: se all'interno di questo pacchetto di beni, ce n'è qualcuno che richiede una forma particolare per essere trasferito, dovrò usare quella forma richiesta da quel particolare bene, altrimenti non avrei l'efficacia del trasferimento di quel bene.

Ipoteticamente per le aziende agricole non è prevista alcuna forma, ma a seconda dei beni che fanno parte di questa azienda, potremmo dover utilizzarne una specifica, oppure no.

Da vent'anni, per esigenze di certezza, viene richiesta non solo una forma scritta ma anche la forma della scrittura privata autenticata o anche l'atto pubblico e lo stesso vale per le attività commerciali. Quando trasferisco l'azienda, che conseguenze ci sono, come funziona questo trasferimento?

Possiamo individuare effetti particolari sull'alienante, sui debiti e sui crediti, sui contratti in corso di esecuzione.

Per quanto riguarda l'alienante, il trasferimento dell'azienda fa sorgere in capo a questo soggetto il **divieto di concorrenza**: chi cede l'azienda, per un periodo massimo di 5 anni, non può iniziare una attività di impresa che possa dar luogo ad uno **sviamento della clientela**, per ragioni di tipologia, di oggetto di attività o di ubicazione, cioè che possa ingannare la clientela, inducendola a pensare erroneamente che possa trattarsi della stessa attività che svolgeva poco prima.